



Roma, Li 3 settembre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Bonus mobilità ai lavoratori dipendenti: interpello n. 293 del 2020

Con la risposta n. 293, l'Amministrazione finanziaria precisa che il bonus per incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti sconta l'esenzione prevista per i fringe benefit anche se non è limitato alle spese per spostamenti casa-lavoro o all'acquisto di abbonamenti.

Il quesito, in particolare, è stato posto da una città metropolitana ed è relativo al trattamento fiscale legato alla cessione di voucher prepagati a favore di dipendenti per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile.

La soluzione prospettata dal contribuente inquadra detti buoni nel regime di esenzione in quanto privi di natura remunerativa; l'Agenzia, invece, illustra come il buono in questione non possa neanche rientrare nelle classiche ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale (art. 51, comma 2, lett. d) e d-bis)).

Tuttavia, secondo l'Ufficio, la natura del buono consentirebbe comunque al contribuente di fruire di un regime di esenzione, a condizione che il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore nell'arco di un periodo di imposta non superi la soglia di 258,23 euro (aumentato, per il solo 2020, ad euro 516,46).

2. Risposta a interpello n. 274 del 2020: regime agevolato per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero

La presente risposta a interpello fornisce delucidazioni sul regime fiscale applicabile ai soggetti residenti all'estero che svolgono attività di docente o ricercatore e che rientrano in Italia; nello specifico, l'Amministrazione finanziaria, oltre a fornire un chiarimento che sarà di seguito illustrato, si sofferma anche sulla disciplina generale in materia, contenuta all'art. 44 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con riferimento al primo aspetto, il presente documento di prassi precisa che gli incentivi fiscali sono riconosciuti ai soggetti, come sopra identificati e rientranti in Italia, a prescindere dalla natura del datore di lavoro o del committente, in quanto a rilevare è soltanto la circostanza che l'università, il centro di ricerca o l'ente presso il quale il contribuente presta la propria attività, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi fiscali previsti dal richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, l'Agenzia ricorda come, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, il novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che abbiano svolto detta attività per almeno due anni all'estero e che abbiano successivamente acquisito la residenza fiscale in Italia.

Al ricorrere, dunque, di detti requisiti opererà l'incentivo fiscale descritto per l'anno d'imposta 2020 e per i successivi cinque periodi d'imposta; nell'ipotesi in cui il contribuente abbia due figli minorenni o a carico, potrà beneficiare dell'agevolazione per undici anni, a condizione che la residenza fiscale rimanga in Italia.

3. Risposta a interpello n. 280 del 2020: imposta sostitutiva del 7% per i titolari di pensione di fonte estera e di pensione INPS

Il documento di prassi in commento ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di applicazione del regime di imposizione sostitutiva del 7% con riferimento ad una persona fisica titolare sia di un trattamento pensionistico corrisposto da un soggetto estero, che di un trattamento pensionistico corrisposto dall'istituto nazionale di previdenza italiano.

In particolare, detta possibilità è espressamente ammessa dall'art. 24-ter TUIR.

La soluzione prospettata dal contribuente e condivisa dall'Amministrazione finanziaria, ritiene che l'imposta sostitutiva sia applicabile esclusivamente in relazione ai trattamenti pensionistici corrisposti dai soggetti esteri, mentre si continueranno ad applicare le ordinarie disposizioni in riferimento ai trattamenti corrisposti dagli istituti di previdenza italiani.

In aggiunta, nel documento di prassi l'Agenzia si sofferma altresì nell'illustrazione della disciplina generale dell'agevolazione, la quale è sostanzialmente finalizzata ad agevolare la rinascita di determinati centri svantaggiati del Mezzogiorno e dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA